

## 3. Gli interventi

sollevati grazie a un incremento, da parte di Telecom Italia, della copertura ADSL nelle aree precedentemente non coperte o della capacità trasmissiva disponibile tra la centrale locale e il nodo di consegna dell'operatore (nelle aree già coperte dall'ADSL).

### ■ 3.1.3. Le controversie tra operatori

L'Autorità, con riferimento alla risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche (cfr. Tabella 3.1), ha avviato ventotto procedimenti nel periodo che va da maggio 2012 ad aprile 2013, secondo le previsioni del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS (nel seguito il "regolamento").

Con riguardo ai procedimenti avviati nel corso del periodo precedente (maggio 2011 - aprile 2012) e conclusi nell'ultimo anno, l'Autorità ha approvato sei determinazioni di archiviazione, una delibera di archiviazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento, e concluso otto procedimenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del regolamento, a seguito di raggiungimento di un accordo tra le parti. L'Autorità ha altresì definito, con delibera, due controversie. In tutto ha concluso diciassette procedimenti.

Si fornisce, nel seguito, dapprima una descrizione sintetica dei procedimenti avviati nel periodo precedente a quello di riferimento e conclusi tra il 2012 e il 2013. Successivamente, si procede a una descrizione dei procedimenti avviati tra maggio 2012 e aprile 2013, dei quali una parte si sono conclusi e una parte sono tuttora in corso.

#### ***Controversie avviate fino ad aprile 2012 e concluse nel corso degli ultimi dodici mesi***

Con riferimento alle tre controversie avviate da Telecom Italia nei confronti di Teletu in materia di contributo permuta presso gli armadi ripartilinea, di interventi di manutenzione a vuoto e in materia di calcolo delle penali per ritardata attivazione del servizio di *wholesale line rental* si rappresenta che, dopo un lungo percorso negoziale, le parti hanno raggiunto un accordo dinanzi l'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del regolamento, con il quale si sono conclusi tutti e tre i procedimenti.

Servizi di accesso alla rete in rame

L'Autorità ha proseguito l'articolata istruttoria inerente la controversia promossa da Eutelia nei confronti di Telecom Italia avente ad oggetto i contributi di attivazione su linee ADSL. Il procedimento è in corso, le parti hanno depositato tutti i documenti richiesti al fine di consentire, in primo luogo, all'Autorità di determinarsi compiutamente in relazione all'oggetto della controversia e, in secondo luogo, in merito all'eventuale sovrapposizione con il giudizio di opposizione, allo stato passivo di Eutelia, proposto da Telecom Italia e tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo.

Contributi di attivazione ADSL

Sempre con riferimento alla medesima materia, nonostante numerosi tentativi di conciliazione è ancora in corso un ulteriore procedimento instaurato dalla società Eutelia nei confronti di Telecom Italia (che riguarda un periodo successivo di fatturazione dei contributi di attivazione ADSL).

Il contenzioso avviato dalla società KPNQWest nei confronti di Telecom Italia si è concluso grazie al raggiungimento di un accordo transattivo. L'Autorità ha infatti proceduto a redigere, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del regolamento, apposito verbale di conciliazione con le parti.

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

Nello stesso ambito, è in fase conclusiva la controversia promossa dalla società Siportal nei confronti di Telecom Italia avendo le parti, all'esito di un lungo e complesso percorso negoziale, raggiunto un accordo sulla base di una proposta transattiva degli uffici. A breve l'Autorità procederà alla convocazione delle stesse ai fini della sottoscrizione del verbale di conciliazione, redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del Regolamento.

Procedure di migrazione

L'Autorità ha concluso la controversia tra Teletu e Fastweb, in materia di procedure di migrazione di utenza su rete fissa, adottando la determina di archiviazione n. 8/12/DIR ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento. A conclusione dell'istruttoria è stata infatti rilevata la parziale identità del *petitum* con il procedimento giudiziario promosso dalla società Teletu dinanzi al Giudice Civile di Milano.

Servizi di segreteria da remoto

La società Eminus ha avviato una controversia nei confronti di Telecom Italia in relazione al servizio di segretariato evoluto che si è conclusa con un provvedimento di archiviazione. All'esito dell'istruttoria e della convocazione delle parti è stata infatti emanata la determina di archiviazione n. 3/12/DIR per incompetenza sulla materia del contendere.

Servizi di accesso e interconnessione tra reti fisse

L'Autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Regolamento, ha archiviato con determina n. 6/12/DIR la controversia avviata da Telecom Italia nei confronti di Okcom in materia di servizio di terminazione *reverse* ("cd. offerte di servizi Autoricarica") in quanto avente, in quota parte, il medesimo *petitum* del procedimento arbitrale già definitosi tra le stesse parti con l'emanazione di un lodo arbitrale.

L'Autorità ha archiviato le due controversie instaurate da People&Communication nei confronti di Fastweb in materia di accesso e interconnessione alla rete di Fastweb (per servizi di trasporto e cessione di fibra spenta). Infatti l'Autorità, dopo aver verificato la coincidenza delle controversie con quelle (tra le stesse parti) rimesse, rispettivamente, da Fastweb con atto di citazione innanzi al Tribunale ordinario di Milano e da People&Communication, con domanda riconvenzionale nel medesimo giudizio, ha proceduto ad archiviare i due procedimenti con determine direttoriali nn. 4/12/DIR e 2/13/DIR per improcedibilità, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento.

L'Autorità ha proseguito con l'esame dei profili di merito della controversia, aperta da Acantho nei confronti di Telecom Italia, in materia di interconnessione alla rete di Telecom Italia e, più specificatamente, inerente alla terminazione del traffico telefonico originato dalla rete di Acantho in transito su Telecom Italia verso direttrici internazionali. A valle di un articolato percorso istruttorio l'Autorità ha formulato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del regolamento, una proposta transattiva che è stata accolta dalle parti e ha condotto le medesime al raggiungimento di un accordo. Il procedimento si è concluso con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del regolamento.

Servizio di raccolta da rete mobile verso NNG (condizioni economiche)

In ordine al servizio di raccolta da rete mobile verso NNG, la società Vodafone ha chiesto l'avvio di una controversia, avverso le società Tiscali e Telecom Italia, avendo Tiscali contestato gli importi fatturati, da Vodafone, per la raccolta, dalla propria rete mobile, di traffico diretto a numerazioni non geografiche con addebito al chiamato attestato su rete di Tiscali, in transito su rete Telecom Italia. La controversia, dopo tre audizioni e il rituale reiterato invito alla composizione bonaria delle reciproche divergenze, si è conclusa con il raggiungimento di un accordo tra le parti, formalizzatosi con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento.

Telecom Italia ha promosso un'istanza nei confronti di H3G in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta del traffico dalla rete mobile di

## 3. Gli interventi

H3G verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di Telecom Italia. Il procedimento si è concluso con la determina direttoriale n. 5/12/DIR, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento, per aver Telecom Italia comunicato espressa rinuncia all'istanza a seguito del raggiungimento di un accordo con H3G.

La controversia, proposta da Fastweb nei confronti di H3G in merito alle condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta del traffico dalla rete mobile di H3G in transito su rete di Telecom Italia verso numerazioni 800-803 di Fastweb, si è conclusa con un verbale di conciliazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del regolamento.

L'operatore BT Italia ha avviato tre distinte controversie nei confronti di H3G, Wind e Vodafone in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta del traffico dalle rispettive reti mobili verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di BT Italia.

Con riferimento al procedimento avviato da BT Italia nei confronti di H3G l'Organo collegiale (cui gli atti istruttori erano nel frattempo stati trasmessi), preso atto dell'accordo negoziale raggiunto dalle parti, ha adottato la delibera n. 137/12/CIR con la quale è stata disposta l'archiviazione della controversia, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento.

Negli altri due casi le controversie si sono chiuse con altrettante decisioni di definizione da parte dell'Organo collegiale. Nello specifico, la Commissione per le infrastrutture e le reti ha definito le controversie di BT Italia nei confronti di Wind, con delibera n. 115/12/CIR e quella nei confronti di Vodafone Omnitel N.V., con delibera n. 116/12/CIR.

L'Autorità con entrambi i provvedimenti citati ha proseguito il percorso avviato con la delibera n. 111/11/CIR nella quale, all'esito di valutazioni regolamentari, ha individuato come utile criterio di fissazione di condizioni economiche eque e ragionevoli per la fornitura del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile e indirizzate verso NNG, quello di sommare a un determinato valore della terminazione mobile, orientato ai costi, un *mark up* non legato ai costi sottostanti. Il *mark up* è stato quantificato dall'Autorità in un valore numerico che, sommato alla terminazione, conduce a un prezzo complessivo di raccolta che non si discosta significativamente dal costo (determinato secondo specifici criteri contabili, che includono i costi comuni) della terminazione al momento in cui è stata proposta la controversia.

Sulla stessa tematica, relativa alle condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta del traffico dalla rete mobile Vodafone Omnitel verso numerazioni non geografiche, Telecom Italia ha proposto una controversia nei confronti di quest'ultima. Il procedimento ha visto le parti determinarsi positivamente in relazione al percorso negoziale che si è concluso con la sottoscrizione del verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento, definendo per via transattiva le condizioni economiche oggetto del procedimento.

**Controversie avviate a partire dal maggio 2012**

L'Autorità ha avviato il procedimento tra Digital Telecommunication Services, Infracom e Linkem, con richiesta di emanazione di misure cautelari ai sensi dell'art. 4 del regolamento, in materia di inadempimento di accordi contrattuali per la fornitura di servizi di accesso a risorse radio (BTS e capacità trasmissiva) e sospensione dei servizi di rete. Superata, a seguito dell'avvio del procedimento, l'esigenza cautelare essendo stati i circuiti rapidamente ripristinati, l'Autorità ha proseguito con l'esame dei

Accesso  
a reti radio

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

profili di merito favorendo il raggiungimento di una soluzione negoziale. A tal fine, l'Autorità ha proposto alle parti uno schema di accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del regolamento, a cui le società hanno aderito mediante la sottoscrizione del verbale di conciliazione con il quale il procedimento si è concluso.

Servizi di raccolta da rete mobile verso NNG (condizioni economiche)

L'Autorità ha definito, con delibera n. 138/12/CIR, la controversia tra BT Italia e Telecom Italia in materia di fornitura del servizio di raccolta dalla rete mobile di Telecom Italia stessa verso NNG con addebito all'utente chiamato di BT. L'Autorità, nello specifico, ha ritenuto equo e ragionevole il prezzo applicato da Telecom Italia, pari a 10,9 eurocent/min, già stabilito con delibera n. 111/11/CIR nell'ambito di analoga controversia con Fastweb.

Fastweb ha avviato una controversia nei confronti di Vodafone, in materia di fornitura del servizio di raccolta da rete mobile verso NNG, di Fastweb, con addebito al chiamato e con addebito ripartito. L'istruttoria è tuttora in corso.

La società Uno Communications ha instaurato una controversia nei confronti di Wind Telecomunicazioni, in materia di servizio di raccolta delle chiamate originate da numerazioni di rete fissa assegnate a Uno Communications e dirette a NNG con addebito al chiamato Wind. L'Autorità sta valutando la richiesta di archiviazione, per improcedibilità della domanda, formulata dalla società Wind, ai sensi del regolamento.

La società Fastweb ha avviato una controversia nei confronti di Wind Telecomunicazioni, in materia di fornitura del servizio di raccolta da rete mobile verso NNG di Fastweb, con addebito al chiamato e con addebito ripartito. L'istruttoria è tuttora in corso.

Condizioni economiche del servizio di terminazione di sms

H3G ha instaurato, nei confronti di Wind, Vodafone e Telecom Italia, altrettante controversie in materia di condizioni economiche per la fornitura dei servizi di terminazione degli sms sulle rispettive reti. I procedimenti sono tuttora in corso e si è registrata una volontà transattiva delle parti.

La società SMS.it ha avviato una controversia, nei confronti di Telecom Italia, in materia di accesso ed interconnessione alla rete di quest'ultima per la fornitura del servizio di terminazione di sms. In particolare, SMS.it ha richiesto all'Autorità, in primo luogo, di dichiarare l'obbligo in capo a Telecom di fornire alla medesima il servizio di terminazione degli sms originati dai clienti di rete fissa SMS.it e destinati su rete mobile di Telecom; in secondo luogo, di definire le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio di terminazione degli sms. Il procedimento è ancora in corso.

La società Fastweb ha presentato istanza di intervento dell'Autorità, con adozione di misure cautelari, avverso Telecom Italia per violazione di obblighi regolamentari in materia di fornitura dei servizi di accesso *bitstream* (procedure di attivazione e migrazione). L'istante ha, in particolare, lamentato, in relazione ai clienti acquisiti, eccessive percentuali di rifiuti (c.d. KO), causali di scarto illegittime, elevati tassi di *backlog* (clienti in attesa di attivazione, con DAC scaduta) e frequenti rimodulazioni della DAC (Data di Attesa Consegna). L'Autorità, rinvenuti il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*, ha adottato un provvedimento interinale con delibera n. 74/12/CIR, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del regolamento, disponendo in tale circostanza anche l'avvio di una fase di monitoraggio, parallela alla valutazione di merito. Il procedimento di merito è tuttora in corso.

Contributi disattivazione di linee di accesso di Telecom Italia

Fastweb è contrapposta a Telecom Italia in una controversia in materia di contributi di disattivazione dei servizi di accesso alla rete fissa ULL, *shared access* e *bitstream*. Fastweb contesta la debenza dei corrispondenti importi non avendo Telecom Italia fornito prova di avere svolto le attività necessarie a disattivare la linea, giustificandone quindi il contributo. La controversia è tuttora in corso.

## 3. Gli interventi

Fastweb ha altresì investito l'Autorità della definizione di una controversia con la società Telecom Italia per la mancata corresponsione, da parte di quest'ultima, dei contributi fatturati per l'attività di disattivazione, svolta questa volta su rete Fastweb, dei servizi *bitstream* e *shared access* forniti da Telecom Italia. La controversia è stata archiviata con l'adozione della determina direttoriale n. 1/13/DIR in ragione della presentazione di un atto di rinuncia della parte istante.

La medesima Fastweb ha successivamente riproposto all'Autorità una domanda per la risoluzione di una controversia nei confronti di Telecom Italia, avente il medesimo oggetto. Le parti sono state convocate e udite presso gli uffici dell'Autorità.

Su istanza della società Mc-link è stata avviata una controversia nei confronti di Telecom Italia in tema di contributi di attivazione e variazione dei servizi *bitstream* ADSL *naked*. Nello specifico Mc-link lamenta la violazione del principio di non discriminazione da parte di Telecom Italia avendo la stessa limitato le promozioni sui contributi di attivazione (e variazione) di servizi di *bitstream* ADSL alle sole linee condivise, non riversando le stesse promozioni su linee *naked*. La controversia è in corso.

Sullo stesso oggetto di cui sopra l'Autorità ha avviato le controversie proposte da NGI ed OKcom nei confronti di Telecom Italia. Le parti sono state convocate presso l'Autorità e sono stati assegnati loro i termini per la produzione di documenti. L'istruttoria del procedimento è quindi ancora in corso.

La società CWNET ha instaurato una controversia avverso l'operatore BT Italia per violazione di obblighi derivanti da contratti di interconnessione per servizi di raccolta e terminazione internazionale forniti da BT Italia. Con l'istanza CWNET ha altresì richiesto l'adozione di provvedimento d'urgenza paventando il rischio dell'interruzione dei servizi verso la propria clientela, nelle more della definizione di merito. L'Autorità, ravvisati gli estremi, ha adottato un provvedimento interinale con delibera n. 140/12/CIR. Recentemente la convenuta BT ha comunicato all'Autorità di aver notificato a CWNET un atto di citazione in giudizio avanti il Tribunale civile di Torino. La controversia è dunque divenuta improcedibile nel merito, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento e per tale ragione la CIR ha adottato la delibera n. 24/13/CIR con la quale è stata disposta l'archiviazione della controversia.

Le società Planetel e I.P. Company hanno avviato una controversia nei confronti di Telecom Italia per i danni subiti a causa dell'interruzione di servizi di interconnessione tra reti fisse e, contestualmente, hanno chiesto l'adozione di una misura cautelare, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, per l'immediato ripristino dei servizi telefonici resi sulle numerazioni attestata sulla propria rete. Ripristinati i servizi interrotti, la fase cautelare si è conclusa mentre è in corso la fase di merito.

La società A-Tono ha richiesto all'Autorità l'avvio di altrettanti procedimenti nei confronti di Wind, Vodafone, H3G e Telecom Italia inerenti alla mancata configurazione, sulle proprie reti mobili, di numerazioni di decade 4 assegnate ad A-Tono per servizi di c. d. *mobile ticketing*. I procedimenti sono tuttora in corso.

La società Uno Communications ha avviato una controversia nei confronti di Telecom Italia avente ad oggetto la sospensione dei pagamenti degli importi a quest'ultima fatturati per traffico diretto verso numerazioni non geografiche (NNG) di titolarità di Uno Communications. Le parti sono state convocate dall'Autorità in relazione alla contestuale pendenza di un procedimento penale per frode, riguardante le stesse numerazioni, promosso da Telecom Italia nei confronti di ignoti presso il Tribunale di Milano. Il procedimento è attualmente in corso.

Contributi di attivazione ADSL

Servizi di accesso e interconnessione tra reti fisse

Apertura decade 4 da parte di operatori mobili

Servizi di raccolta da rete fissa verso NNG (presunta frode)

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

- Servizi di raccolta da rete mobile verso NNG (condizioni economiche)** La società Fastweb ha avviato una controversia nei confronti di Telecom Italia per la fissazione delle condizioni economiche del servizio di raccolta delle chiamate originate da rete mobile di Telecom Italia e dirette verso NNG attestate sulla rete di Fastweb, con addebito all'utente chiamato (numerazioni 80X) e con addebito ripartito (numerazioni 84X).
- Servizi bitstream** La società Welcome Italia ha avviato una controversia nei confronti di Telecom Italia in materia di penali di *assurance*, disservizi e degrading relativi a servizi *bitstream* acquistati nel periodo 2011/2012. Il procedimento è stato avviato e le parti convocate presso l'Autorità.
- La società Multiwire ha richiesto l'avvio di una controversia nei confronti di Telecom Italia per criticità inerenti sia la fornitura di nuove linee di accesso *bitstream* sia la gestione di quelle esistenti. L'istanza è stata valutata dall'Autorità come non ammissibile in quanto basata su presunte violazioni di norme (legge n. 287/90) esorbitanti dall'ambito di applicazione del regolamento.
- Altre tematiche** Le società 1288 e 1248 Servizio di Consultazione Telefonica hanno avviato una controversia nei confronti di BT Italia in ragione della mancata corresponsione degli importi alle stesse dovuti in forza del contratto di fornitura del servizio di *number hosting*, di numerazioni 12xy, e dei servizi connessi. Il procedimento si è concluso, a seguito di una sola udienza, con il raggiungimento di un accordo tra le parti, formalizzatosi con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento.
- La società Ambrogio ha avviato una controversia, con richiesta di misura d'urgenza, verso la società Terrecablate, con la quale ha in essere un contratto di fornitura di servizi di accesso alla rete locale. La controversia riguarda il mancato inserimento, da parte di Terrecablate, nel Data Base Unico (elenchi telefonici) dei propri clienti. Il procedimento è di recente avvio e le parti sono state convocate in audizione.
- La società T-Net ha avviato, nei confronti di Tiscali, una controversia relativa alla fatturazione di servizi ADSL *wholesale*. Il procedimento è stato di recente avviato e le parti sono state convocate presso l'Autorità.

**Tabella 3.1.** Controversie tra operatori di comunicazione elettronica  
(maggio 2012-aprile 2013)

Data Arrivo	Istante	Controparte	Oggetto	Stato
10/05/12	BT Italia	Telecom Italia	Servizio di raccolta da rete mobile di Telecom Italia verso NNG di BT Italia	Adottata delibera n. 138/12/CIR
05/06/12	SMS IT	Telecom Italia	Servizio di terminazione sms	In corso
20/06/12	Fastweb	Telecom Italia	Procedure di migrazione OLO/OLO per attivazione di servizi bitstream	Adottata delibera misure cautelari n. 74/12/CIR In corso
10/07/12	OKCom	Telecom Italia	Contributi di attivazione bitstream	In corso
21/09/12	Digital Telecommunication Services	Infracom/Linkem	Sospensione fornitura di accesso a risorse radio	Conclusa per conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento
28/09/12	Fastweb	Telecom Italia	Servizio di raccolta da rete mobile di Telecom Italia verso NNG di Fastweb	In corso

## 3. Gli interventi

Data Arrivo	Istante	Controparte	Oggetto	Stato
10/10/12	Fastweb	Telecom Italia	Contributi di disattivazione di servizi ULL, bitstream, shared access.	In corso
11/10/12	Uno Communication	Telecom Italia	Sospensione pagamenti degli importi fatturati per traffico verso NNG di Uno Com.	In corso
29/10/12	Fastweb	Vodafone Italia	Servizio di raccolta da rete mobile di Vodafone verso NNG di Fastweb	Conclusa per conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del regolamento
05/11/12	CWNET	BT Italia	Servizi di interconnessione tra reti fisse per traffico telefonico	Conclusa con delibera di archiviazione n. 24/13/CIR
05/11/12	NGI	Telecom Italia	Contributi di attivazione bitstream	In corso
09/11/12	Fastweb	Telecom Italia	Contributi di disattivazione di linee bitstream e shared access	Conclusa con determina di archiviazione n. 1/13/DIR
12/11/12	Mc-Link	Telecom Italia	Contributi di attivazione bitstream	In corso
29/11/12	Uno Communication	Wind	Traffico anomalo verso NNG	In corso
06/12/12	H3G	Telecom Italia	Servizio di terminazione sms	In corso
11/12/12	H3G	Vodafone	Servizio di terminazione sms	In corso
13/12/12	H3G	Wind	Servizio terminazione sms	In corso
19/12/12	Multiwire	Telecom Italia	Condizioni di fornitura di servizi bitstream	Rigettata per inammissibilità
21/02/13	Planetel-IP Company	Telecom Italia	Servizi di interconnessione tra reti fisse per traffico telefonico	In corso
04/03/13	1248-1288	BT Italia Italia	Fornitura del servizio number hosting di numerazione 12xy	Conclusa per conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento
18/03/13	A-Tono	Vodafone	Apertura di numerazioni in decade 4	In corso
22/03/13	Welcome Italia	Telecom Italia	Condizioni di fornitura di servizi bitstream	In corso
22/03/13	A-Tono	Wind	Apertura di numerazioni in decade 4	In corso
02/04/13	A-Tono	H3G	Apertura di numerazioni in decade 4	In corso
04/04/13	Ambrogio	Terrecablate	Inadempimento contrattuale per fornitura di servizi di comunicazione elettronica	In corso
08/04/13	T-Net	Tiscali	Fatturazione di servizi ADSL wholesale	In corso
11/04/13	Fastweb	Wind	Servizio di raccolta da rete mobile Wind verso NNG di Fastweb	In corso
12/04/13	A-Tono	Telecom Italia	Apertura di numerazioni in decade 4	In corso

Fonte: Autorità

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

### **La gestione delle controversie nell'accesso alle piattaforme televisive**

Ulteriori attività sono state poi svolte in materia di risoluzione delle controversie tra operatori riguardanti l'accesso alla piattaforma satellitare secondo quanto individuato dalla delibera n. 334/03/CONS di attuazione della decisione della Commissione europea COMP/M.2876 del 2 aprile 2003 (Newscorp/Telepiù). A tal riguardo, è stata istruita, per la decisione del Consiglio dell'Autorità, la controversia tra Digital World Television s.r.l. e Sky Italia s.r.l. in materia di accesso alla piattaforma satellitare. Tale contenzioso ha riguardato la richiesta di Digital World Television in ordine alla fornitura del servizio di fatturazione da parte di Sky Italia ai clienti finali di Digital World Television, ovvero del servizio in base al quale Sky Italia dovrebbe emettere fattura nei confronti degli abbonati che fruiscono dei servizi di Digital World Television su piattaforma Sky - i quali sono anche abbonati ai servizi Sky Italia. Nell'ambito di tale procedimento è stata svolta la fase istruttoria sulla concessione a Digital World Television di provvedimento cautelare atto ad assicurare gli effetti interinali della decisione. La relativa richiesta di provvedimento cautelare è stata respinta dagli Uffici. È stata svolta la prima udienza di merito e conclusa la fase istruttoria con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio dell'Autorità per le determinazioni di competenza. Il Consiglio dell'Autorità ha successivamente determinato l'inammissibilità dell'istanza di Digital World Television con l'approvazione della delibera n. 192/12/CONS.

### **■ 3.1.4. I procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori di comunicazione elettronica**

Negli ultimi dodici mesi le linee di intervento dell'Autorità, sotto il profilo sanzionatorio in materia di reti di comunicazione elettronica, si sono articolate secondo due direttrici:

a. attività di verifica in merito alla corretta esecuzione degli impegni assunti in precedenti anni o nell'anno in corso (2008-2013). In alcuni casi tali attività si sono concluse, laddove la verifica ha dato esito positivo, con provvedimenti di archiviazione dei relativi procedimenti sanzionatori;

b. esecuzione di attività istruttorie (accertamento e contestazione) su ipotesi di violazione della normativa in materia di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche ed integrazioni. Tali procedimenti includono la fase istruttoria di valutazione degli impegni, laddove presentati dalla società.

La verifica degli impegni

Le attività di verifica degli impegni hanno riguardato distinti procedimenti sanzionatori che, per comodità espositiva, possono confluire in tre gruppi.

In un primo gruppo confluiscono le attività di monitoraggio inerenti gli impegni approvati con le delibere nn. 533/09/CONS, 187/10/CONS e 186/10/CONS. Tali impegni sono stati presentati dalle società Wind, Telecom e Vodafone nell'ambito di procedimenti sanzionatori riguardanti la tematica della MNP<sup>140</sup>. L'attività in questione si è

140 Si richiama in proposito che alle società Wind (procedimento n. 8/08/DIR) e Vodafone (procedimenti nn. 2/09/DIR, 5/09/DIR e 9/09/DIR) era stata contestata la violazione dell'art. 4, comma 9, della delibera n. 19/01/CIR avendo, a seguito della ricezione di richieste di *mobile number portability* di propri clienti inoltrate da un operatore *recipient*, utilizzato a fini commerciali e promozionali i relativi dati comunicati. Alla società Telecom Italia è invece stato addebitato l'illegittimo

## 3. Gli interventi

esplicata con riunioni bimestrali e con verifiche periodiche sui *report* mensili inerenti gli ordini di MNP<sup>141</sup>. L'attività di vigilanza sugli impegni proseguirà nel corso del 2013.

Il secondo gruppo di impegni fa riferimento ai procedimenti sanzionatori avviati con le contestazioni nn. 7/09/DIR e 10/09/DIR, di contenuto sostanzialmente analogo, mosse alle società Fastweb e Wind Telecomunicazioni per indebito utilizzo, nel processo di migrazione su rete fissa, di codici identificativi multipli in luogo dell'unico identificativo individuato dall'Autorità e previsto dall'accordo-quadro tra operatori. Gli avviati procedimenti sono stati sospesi nel corso dell'anno 2010, rispettivamente con le delibere nn. 263/10/CONS e 308/10/CONS, avendo il Consiglio ritenuto meritevoli di accoglimento le proposte di impegni presentate dalle indicate società. Al termine dell'attività di monitoraggio, svolta per due anni, è stata decisa l'archiviazione dei relativi procedimenti con i provvedimenti nn. 560/12/CONS e 561/12/CONS.

Un terzo gruppo di impegni riguarda procedimenti sanzionatori avviati con contestazioni n. 3/11/DIR e n. 1/12/DIR.

In particolare il primo procedimento, avviato con la contestazione n. 3/11/DIR a carico di Telecom Italia, ha riguardato la violazione delle procedure di portabilità del numero su rete fissa per numeri geografici, di cui all'articolo 5 della delibera n. 35/10/CIR, con particolare riferimento alla mancata gestione degli ordinativi di *number portability* (NP) afferenti a GNR (gruppo a numerazione ridotta) espressi nel tracciato *record* come radicali, nonché alla non conformità dei sistemi della società ad alcune specifiche tecniche delle procedure di NP pura.

La proposta di impegni di Telecom Italia, giudicata dall'Autorità idonea a migliorare le condizioni della concorrenza rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure, è stata approvata con delibera n. 110/12/CONS, con conseguente sospensione del procedimento sanzionatorio.

A seguito della approvazione degli impegni è stata creata un'unità di monitoraggio, incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione degli impegni, costituita da 4 membri, tre nominati da Telecom Italia ed uno nominato dall'Autorità. Tale Unità di Monitoraggio, istituita per un periodo di 3 anni, svolge incontri mensili con le seguenti finalità:

- in caso di anomalie sul processo di *number portability* pura, esamina le cause delle stesse, anche attraverso analisi congiunte con gli altri operatori eventualmente coinvolti;
- rappresenta il punto di contatto con gli operatori e l'Autorità al fine di gestire eventuali anomalie che siano state segnalate;
- sulla base di tali segnalazioni avvia un'istruttoria interna e interviene con proprie direttive per definire obblighi e tempi di risoluzione, nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità alle regole (c.d. anomalia).

Gli impegni, approvati dall'Autorità, prevedono altresì che Telecom Italia produca un sistema di *reporting* bimestrale (e un *report* annuale di sintesi) sull'andamento delle richieste di NP andate a buon fine e di quelle rifiutate e/o scartate (con le relative causali). Il *report* fornisce, altresì, evidenza degli eventuali scarti/rifiuti inviati al di fuori degli SLA, previsti per la fornitura della NP pura, e i tassi di rimodulazione della DAC. Il

---

mo annullamento di richieste di portabilità, inoltrate dall'operatore *recipient*, in violazione dell'art. 5, comma 17, della delibera n. 78/08/CIR (contestazioni nn. 6 e 8 del 2009).

141. Le citate delibere hanno previsto anche la creazione di tre distinte unità di monitoraggio incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione degli impegni. Le predette unità, i cui lavori sono previsti per 3 anni a far data dall'approvazione degli impegni, sono state regolarmente costituite (un componente è stato nominato dall'Autorità e due membri sono stati designati dalle società).

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

sistema di *reporting* costituisce uno strumento operativo per identificare, tempestivamente, anomalie ed individuare i miglioramenti procedurali da apportare.

Il secondo procedimento sanzionatorio (contestazione n. 1/12/DIR) riguarda la violazione delle disposizioni di cui alle delibere nn. 274/07/CONS, 1/09/CIR e n. 96/10/CIR, avendo Fastweb, nel corso dei contatti con i propri clienti, utilizzato i dati contenuti nella richiesta di migrazione per fini diversi dalla corretta conclusione del passaggio (attività di promozione commerciale con finalità di *retention*) oltre ad aver scaricato, illegittimamente, ordinativi di migrazione.

Fastweb ha effettuato, a seguito della notifica della contestazione suddetta, una proposta di impegni. Nella seduta del 7 maggio 2012 il Consiglio ha espresso una valutazione di non manifesta inammissibilità di tale proposta di impegni, autorizzando la sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità per l'avvio di una consultazione pubblica, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 6, della delibera n. 136/06/CONS. Alla consultazione, avviata il 15 maggio 2012 e conclusasi in data 14 giugno 2012, hanno partecipato le società Vodafone Omnitel e Telecom Italia, che hanno presentato una serie di osservazioni sulla proposta di impegni di Fastweb.

La proposta di impegni di Fastweb è stata giudicata dall'Autorità idonea a migliorare le condizioni della concorrenza rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure e, con delibera n. 363/12/CONS, è stata approvata, con conseguente sospensione del procedimento sanzionatorio.

Anche in tal caso, tra le misure approvate e rese esecutive dal Consiglio con l'atto deliberativo n. 363/12/CONS, è stata prevista l'istituzione di una unità di monitoraggio, della durata di un anno, costituita da tre membri, due interni alla società e uno nominato dall'Autorità, incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione degli impegni. Sono, ad oggi, ancora in corso di svolgimento le conseguenti attività di verifica attraverso l'indizione di riunioni bimestrali periodiche, richieste di informazioni, analisi ed invio di documentazione.

Nuove  
attività di  
accertamento  
e contestazione

Nel corso dell'anno l'Autorità ha inoltre avviato un'attività di accertamento e consequenziale contestazione nei confronti di Telecom Italia con esito sanzionatorio.

A seguito di attività di verifica, svolte in esito alla ricezione di segnalazioni da parte di un operatore, è stato, infatti, notificato a Telecom Italia l'avvio di un procedimento sanzionatorio (contestazione n. 2/12/DIR) per la violazione delle disposizioni di cui alle delibere nn. 19/01/CIR e 78/08/CIR. Le attività di accertamento hanno, infatti, evidenziato che nel corso delle attività di gestione di richieste di *cessazione o mobile number portability* di propri clienti, la società ha contattato gli stessi per fornire informazioni circa l'espletamento della cessazione e richiedere il consenso a essere ricontattati, successivamente alla cessazione del servizio, per nuove offerte e per ricerche di mercato/sondaggi.

Nel corso del procedimento sanzionatorio la società è stata ascoltata in audizione ed ha inviato due memorie difensive, in sostanza rivendicando la legittimità del proprio operato.

L'Autorità ha ritenuto non valide le difese di Telecom Italia e, con delibera n. 540/12/CONS, ha ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria di 180.000 euro. In particolare, l'Autorità ha valutato che il comportamento dell'operatore si sostanzia in una illecita condotta consistente nell'improprio utilizzo dei dati ottenuti nel corso della MNP per fini diversi dallo svolgimento della prestazione stessa.

Dal punto di vista della potenziale alterazione del contesto concorrenziale la condotta di Telecom Italia è stata giudicata in termini di non elevata gravità tenuto conto che: nell'istruttoria non sono stati acquisiti elementi che hanno evidenziato l'esistenza di significativi pregiudizi (in termini di numero di segnalazioni da parte di altri ope-

## 3. Gli interventi

utori o da consumatori) per il mercato o per gli utenti; il corso del procedimento sanzionatorio non risulta essere stato ritardato ovvero ostacolato dalla società; la società non ha mai tentato di occultare la propria condotta ritenendo, anzi, la stessa legittima ed ha osservato un atteggiamento complessivamente collaborativo.

A seguito dell'adozione della delibera n. 600/11/CONS, con la quale è stata accertata da parte di Telecom Italia la corretta attuazione degli Impegni contenuti nella delibera n. 718/08/CONS e con la quale si è disposta la prosecuzione delle attività di monitoraggio sul rispetto degli Impegni assunti da Telecom Italia, l'Ufficio *Equivalence* e accesso alle piattaforme digitali della Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica, ha esercitato, a partire dal marzo del 2012, le corrispondenti competenze in precedenza portate avanti dal Gruppo Monitoraggio Impegni.

Oltre specifiche iniziative di monitoraggio connesse a situazioni di criticità di volta in volta segnalate dagli operatori in materia di parità di trattamento, e puntualmente riscontrate, le attività si sono principalmente incanalate verso una duplice direttrice:

- a. l'implementazione di un piano di ottimizzazione e aggiornamento dei *database* ("DB") utilizzati dagli OLO nei processi di *provisioning* e di *assurance*;
- b. la definizione di un nuovo set di *Key Performance Indicator* ("KPI") per la misurazione delle *performance* di parità di trattamento nei processi di *provisioning* e di *assurance* dei servizi *wholesale* forniti da Telecom Italia agli OLO rispetto ai corrispondenti servizi forniti alle proprie Direzioni *retail*;

Con riferimento al primo profilo, le attività hanno riguardato il presidio del rispetto degli Impegni assunti da Telecom Italia in merito all'implementazione del nuovo sistema di *database*, nonché la gestione di talune situazioni connesse ad anomalie temporanee degli stessi riscontrate nel corso del periodo in esame.

L'azione dell'Autorità si è così incentrata sul rinnovamento dell'architettura complessiva dei DB di Telecom Italia utilizzati dagli OLO per il *provisioning* e per l'*assurance* dei servizi resi ai propri clienti, nonché sulla progressiva e puntuale bonifica dei dati in essi contenuti, possibile causa di anomalie nei processi gestionali degli OLO.

Con riferimento al secondo profilo, è stato progettato un nuovo sistema di KPI basato sui seguenti principi:

- misurabilità della parità di trattamento interna-esterna e della non discriminazione;
- misurabilità delle *performance* di sistema;
- comparabilità dei KPI tra i servizi *Wholesale* ed i corrispondenti servizi *Retail* attraverso la definizione di punti di misurazione univoci per entrambi i processi;
- semplificazione e riduzione del set di KPI preesistenti;
- pubblicazione di KPI univoci per i servizi *wholesale*, anche in riferimento ai *benchmark* internazionali;
- estensione delle misurazioni delle *performance* di Telecom Italia all'intero processo *end-to-end*;
- certificazione del nuovo sistema di KPI (perimetro di misurazione, basket dei servizi e algoritmi di calcolo) con possibilità di riscontro degli OLO sui propri sistemi dei KPI *wholesale* rilevati da Telecom Italia.

Il set di nuovi indicatori è stato condiviso al Tavolo di lavoro nello scorso mese di gennaio 2013. Sono attualmente in corso le attività di definizione delle specifiche tecniche di dettaglio e delle modalità operative per la rilevazione del nuovo set di KPI, attività che dovrebbero terminare entro il mese di giugno 2013, per poi adottare il nuovo regime dopo una fase pilota.

Verifica  
degli impegni  
di Telecom  
Italia  
ex delibera n.  
718/08/CONS

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

## 3.2. I servizi media

### ■ 3.2.1. Le analisi dei mercati

Fra i compiti istituzionali dell'Autorità si annovera quello di analisi dei mercati che compongono il settore delle comunicazioni. Come già rappresentato (si veda Relazione Annuale 2012, pag. 235), la natura a due versanti dei mezzi di comunicazione, che si configurano come mercati distinti ma strettamente collegati fra loro, impone all'Autorità di procedere all'elaborazione di strumenti specifici per una loro compiuta analisi che tengano conto delle peculiarità della relativa struttura di mercato.

Il quadro generale

L'analisi dell'offerta di pubblicità, nonché quella di prodotti e servizi editoriali e di intrattenimento radiotelevisivo, è realizzata mediante l'Informativa economica di sistema (IES) (vedi *infra* par. 3.2.1.2), che rappresenta un sistema censuale di acquisizione di dati di natura anagrafica, in valore (ricavi e costi) e in volume (tirature e diffusione delle testate, programmi radiotelevisivi). A tale riguardo, si ricorda come, anche in seguito agli interventi legislativi di modifica del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (TUSMAR)<sup>142</sup>, si procederà nei prossimi mesi ad una riforma della IES al fine di tenere conto delle conseguenze derivanti dall'evoluzione digitale e della relativa pubblicità *online*.

Nell'ambito dell'attività di analisi dei *media*, si inseriscono altre due iniziative di monitoraggio periodico del settore delle comunicazioni aventi ad oggetto l'analisi della domanda, sia di spazi pubblicitari da parte degli inserzionisti di pubblicità (versante degli inserzionisti) mediante l'Osservatorio sulla pubblicità, sia di contenuti da parte degli utenti (versante dei consumatori) attraverso l'Osservatorio sull'accesso e la fruizione dei mezzi di comunicazione e di informazione.

In linea con le iniziative adottate a livello internazionale, tali strumenti rappresentano un'occasione di analisi dei settori oggetto di regolazione con l'obiettivo di comprenderne tendenze e dinamiche di mercato, nonché di offrire un servizio di informazione e di condivisione dei dati e delle informazioni a disposizione di tutti i soggetti interessati (imprese, istituzioni e utenti).

Nel dettaglio, l'Osservatorio sulla pubblicità, i cui risultati sono stati recentemente pubblicati (si veda *infra focus* 10), ha utilizzato innanzitutto le informazioni a disposizione dell'Autorità provenienti direttamente dagli operatori pubblicitari, quali concessionarie, editori, emittenti (principalmente derivanti dalla IES), che hanno consentito la presentazione di rigorose ed esaustive indicazioni quantitative circa gli investimenti (nazionali e locali) in tutti i settori pubblicitari.

Inoltre, sono stati impiegati i risultati derivanti da un'indagine sul comportamento di un campione di inserzionisti di pubblicità nazionali e locali. Le informazioni derivanti da tale iniziativa – significativa, sia per la dimensione del campione intervistato (oltre 1.500 imprese), sia per l'ampiezza dei settori investigati (tutti i mezzi di comunicazione e tutte le attività di *marketing* relazionale) – sono state utilizzate non solo

142 Si ricorda, infatti, che il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale", convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 (vedi *infra* par. 3.2.1.1), ha modificato l'art. 43, comma 10, del TUSMAR e dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## 3. Gli interventi

per la realizzazione dell'Osservatorio sulla pubblicità, ma anche per lo svolgimento di altre attività istituzionali. In primo luogo, la ricerca di mercato è stata impiegata per la stima di alcune aree economiche del SIC, e in particolare per le voci "sponsorizzazioni" e "iniziative di comunicazioni" (vedi *infra* par. 3.2.1.1), non oggetto di monitoraggio diretto da parte dell'Autorità (gli operatori del *below the line* non sono soggetti agli obblighi informativi della IES), né di fonti esterne. Inoltre, i dati dell'indagine di mercato sono stati utilizzati anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria che si è conclusa con la delibera n. 551/12/CONS (vedi *infra* par. 3.2.1.3.).

Infine, questa e la prossima edizione dell'indagine di mercato, in programmazione nei prossimi mesi, verrà utilizzata nell'ambito di uno specifico approfondimento conoscitivo su tutti i servizi *internet* e sul relativo versante pubblicitario, avviato recentemente dall'Autorità con delibera n. 39/13/CONS. Stante la crescente rilevanza ai fini del pluralismo informativo del mezzo *internet*, tale procedimento si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative di monitoraggio del *web*.

L'Osservatorio sul consumo mediatico, finalizzato al monitoraggio dell'accesso ai *media* e alle fonti di informazione da parte dei cittadini, ha offerto nella sua prima edizione – condotta nell'ambito del procedimento di individuazione dei mercati rilevanti del SIC (delibera n. 555/10/CONS) – un'analisi circa le abitudini di consumo dei *media* da parte di un campione di oltre 7.000 cittadini italiani con più di 14 anni. Lo svolgimento della seconda edizione dell'Osservatorio è attualmente in corso.

### 3.2.1.1. Il Sistema integrato delle comunicazioni e i singoli mercati che lo compongono

L'Autorità, con le delibere nn. 441/12/CONS e 220/13/CONS, ha concluso i procedimenti per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), rispettivamente, per gli anni 2010 e 2011, avviati al fine di valorizzare il SIC e verificare il rispetto del limite del 20% di cui all'art. 43, comma 9, del TUSMAR<sup>143</sup>.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere metodologico, si rileva che con riferimento alle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e alle sponsorizzazioni (rientranti nel c.d. *below the line*), l'Autorità, in mancanza di fonti esterne, nel 2011, ha utilizzato, in conformità a quanto avvenuto per la prima volta nel 2010, i risultati di una specifica indagine campionaria volta a stimare tali attività (vedi *supra* par. 3.2.1). Si tratta di un'indagine campionaria che si colloca nell'ambito del progetto dell'Autorità che ha istituito un Osservatorio sulla pubblicità (vedi *infra* focus 10).

Quanto invece alla ripartizione dei ricavi, si è deciso di procedere, per la prima volta nell'ambito del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del SIC per l'anno 2011, all'individuazione di un'apposita area denominata "internet", in cui far

Il valore  
del SIC 2011

<sup>143</sup> La norma recita che "[f]ermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni".

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

confluire tutte le attività *online* degli operatori tradizionali (gruppi televisivi ed editori). Tale area economica è stata definita anche in base delle modifiche apportate (cfr. *infra*) all'art. 43, comma 10, del TUSMAR, dal decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio, n. 103. Pertanto, l'Autorità, a partire dalla valorizzazione del SIC relativa all'anno 2012, dovrà considerare tutte le forme pubblicitarie su internet (*search, social networks, mobile etc.*). In vista di tale modifica, e coerentemente con l'individuazione dei mercati rilevanti (cfr. delibera n. 555/10/CONS) e l'andamento tecnologico, si è quindi ritenuto opportuno già nel ciclo di valorizzazione del SIC per l'anno 2011 riunire tutte le attività sul *web* sotto un'unica area.

Dall'analisi dei dati raccolti, è emerso che, nel 2011, il valore complessivo del Sistema Integrato delle Comunicazioni ha superato i 20 miliardi di euro, rispetto ai 21 miliardi circa raggiunti nell'anno 2010 (vedi Tabella 3.2). Ciò equivale ad un decremento annuo del settore delle comunicazioni pari al 3,7%, andamento negativo ancora più marcato di quello fatto registrare dall'intera economia nazionale nel 2011, anno in cui il PIL italiano è cresciuto in termini reali dello 0,4%. La riduzione si è fatta sentire soprattutto nel comparto pubblicitario, che presenta caratteristiche cicliche, mentre hanno maggiormente tenuto le componenti a pagamento diretto. Andamento positivo, e quindi distonico, è invece quello fatto registrare dall'area internet. In quest'area, i ricavi sono cresciuti a due cifre e, anche per il futuro, la componente *online* appare rappresentare l'unico traino per la crescita dell'intero settore.

**Tabella 3.2.** Ricavi complessivi del SIC e delle relative aree economiche

Aree economiche	Ricavi (Mln €) 2010	Ricavi (Mln €) 2011	2011/ 2010 (%)	Incidenza sul totale (%)
1. Servizi di media audiovisivi (SMA) e radio	9.770,65	9.719,07	-0,5	47,8
2. Stampa quotidiana e periodica (e agenzie di stampa)	6.400,51	6.236,06	-2,6	30,7
3. Editoria annuaristica cartacea ed elettronica offline	590,83	359,79	-39,1	1,8
4. Internet: editoria elettronica; SMA e radio online	752,97	846,64	12,4	4,2
5. Cinema	1.229,77	1076,52	-12,5	5,3
6. Pubblicità esterna	481,00	428,00	-11,0	2,1
7. Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi	689,00	620,00	-10,0	3,1
8. Sponsorizzazioni	1.182,00	1.037,00	-12,3	5,1
<b>Totale</b>	<b>21.096,73</b>	<b>20.323,08</b>	<b>-3,7</b>	<b>100</b>

Nota: La ripartizione dei ricavi del 2010 relativi alle diverse aree economiche non risulta direttamente comparabile con i valori del 2010 contenuti nella delibera n. 441/12/CONS a causa, come detto, dell'utilizzo per il 2011 di un diverso criterio di ripartizione dei ricavi (ma non di valorizzazione degli stessi) che vede la definizione dell'area internet.

Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati aziendali ed Istat

I principali  
soggetti  
operanti nel SIC

Dall'analisi condotta nell'ambito di entrambi i procedimenti sopra menzionati, nel corso dei quali, coerentemente con l'obiettivo fissato dalla legge, si è valutata la distribuzione delle quote dei principali operatori nel SIC, è inoltre emerso come, nonostan-

## 3. Gli interventi

te una lieve crescita nel 2011 della concentrazione delle risorse, nessuno dei soggetti considerati, direttamente o attraverso soggetti controllati e collegati, abbia realizzato, per il 2010 e il 2011, ricavi superiori al limite del 20% di cui all'articolo 43, comma 9, del TUSMAR (vedi Tabella 3.3).

**Tabella 3.3.** *Principali soggetti operanti nel SIC*

	<b>Incidenza sulle risorse complessive del SIC 2010</b>	<b>Incidenza sulle risorse complessive del SIC 2011</b>
Fininvest	16,04%	16,57%
Mediaset	13,83%	14,17%
<i>Arnoldo Mondadori Editore</i>	2,21%	2,39%
RAI Radiotelevisione Italiana	13,22%	13,53%
News Corporation	12,93%	13,27%
Sky Italia	12,63%	12,96%
<i>Fox International Channels Italy</i>	0,30%	0,31%
Gruppo Editoriale L'Espresso	4,11%	4,26%
RCS Mediagroup	3,96%	4,00%
Seat Pagine Gialle	4,16%	3,30%
Altri operatori	45,59%	45,07%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fonte: elaborazioni e stime dell'Autorità su dati aziendali

Con riferimento alle risorse complessive del Sistema Integrato delle Comunicazioni, si osserva che i sei principali gruppi operanti nel SIC (Fininvest, Rai, News Corporation, Gruppo Editoriale L'Espresso, RCS Mediagroup e Seat Pagine Gialle) rappresentano congiuntamente, sia nel 2010 che nel 2011, più del 50% di tale aggregato.

Confrontando i dati del 2011 con quelli relativi al 2010, si rileva che i principali gruppi registrano un lieve aumento delle proprie quote. Ciò è dovuto al fatto che, in una situazione di crisi come quella fatta registrare nel 2011, i principali gruppi, ed in particolare quelli televisivi (Mediaset, Rai e News Corporation), sono riusciti a contenere le perdite più del resto del mercato.

### 3.2.1.2. L'informativa economica di sistema

L'Informativa economica di sistema (IES) è la comunicazione annuale che tutti gli operatori del settore delle comunicazioni sono tenuti a trasmettere all'Autorità con i propri dati anagrafici e i dati, in valore e in volume, relativi alla propria attività economica. In virtù del suo carattere censuale, l'Informativa rappresenta per l'Autorità una fonte informativa primaria ed essenziale che consente di assolvere a precisi obblighi di legge. Tra questi, in particolare, si ricordano le analisi dei mercati dei *media* nel loro complesso (sia nell'ambito dei singoli procedimenti e nelle indagini conoscitive, sia nel-

Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

2013

l'ambito della Relazione annuale dell'Autorità), e la valutazione annuale delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) (vedi *supra* par. 3.2.1.1).

La riforma della IES

A tale riguardo, si ricorda che, come anticipato in precedenza, la legge 16 luglio 2012, n. 103, di conversione in legge del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, ha modificato l'art. 43, comma 10, del TUSMAR (vedi *supra* parr. 3.2.1 e 3.2.1.1). In particolare, il decreto, all'art. 3, comma 5-*bis*, prevede che "[a]ll'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet" sono inserite le seguenti: ", da pubblicità *online* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione".

In seguito a tale modifica normativa, l'Autorità, nella sua attività di valutazione delle dimensioni economiche del SIC, dovrà considerare, a partire dalla valorizzazione del SIC per l'anno 2012, anche tutte le forme pubblicitarie su internet.

L'Autorità dovrà quindi procedere alla riforma della IES, sia negli aspetti relativi alla modulistica, che in quelli regolamentari (attraverso una modifica della delibera n. 303/11/CONS) relativi alla corretta definizione dei soggetti obbligati e dei ricavi oggetto della richiesta di informazioni. Infatti, in linea con quanto avviene per tutti gli altri mezzi di comunicazione, appare necessario estendere la definizione dell'ambito soggettivo degli operatori obbligati all'Informativa a tutti coloro che realizzano qualunque tipologia di ricavo pubblicitario sul mezzo internet. In particolare, come espressamente previsto dal dettato normativo, dovranno essere censiti anche gli operatori che gestiscono motori di ricerca e *social network*.

In linea generale, i dati presenti nell'Informativa Economica di Sistema presentano carattere di elevata attendibilità stante la capillare opera di informazione presso gli operatori del settore e la costante attività di assistenza, telefonica e via *email*<sup>144</sup>, alle società che richiedono informazioni e chiarimenti prima, durante e dopo il termine per l'invio delle comunicazioni (per questa attività la Struttura si è avvalsa anche della collaborazione del *contact center*). Inoltre, sono presenti numerosi controlli, sia di tipo automatico (al momento della compilazione della modulistica elettronica da parte dei soggetti obbligati), sia in fase di *back office*.

### 3.2.1.3. Indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria

Con la delibera n. 551/12/CONS sono state rese note le risultanze dell'analisi condotta nei mercati nazionali della pubblicità sui mezzi di comunicazione classici e internet, dell'intermediazione pubblicitaria e del *marketing di relazione*.

<sup>144</sup> La struttura dell'Autorità, nel periodo della comunicazione annuale relativa ai dati 2011, ha avuto contatti diretti con circa 1.000 soggetti, di cui circa 550 attraverso posta elettronica e rimanenti attraverso contatti telefonici. I contatti ricevuti dal *Contact Center*, in ordine all'Informativa Economica di Sistema, nel periodo consentito per la trasmissione della modulistica, sono stati invece pari a 382 e sono pervenuti per l'85% da canale telefonico e per il restante 15% da canale *e-mail*.